

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Federica Colantonio Giudice

Dott. Daniela Angelozzi Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

CP_1, rappresentata e difesa, giusta procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv. *Avvocato_1* il cui studio è elettivamente domiciliata nei confronti di

Controparte_2 con sede in *Indirizzo_1*
Luogo_1

[...] I FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il *Data_1* la società *CP_1* avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società *Controparte_2* di cui era creditrice della somma di € 30.556,24, oltre agli interessi come da titolo esecutivo, alla tassa di registro del decreto, alla cassa Avvocati, all'IVA, alla notifica del precetto e alle successive occorrenze portate nel precetto su decreto ingiuntivo non opposto notificatole il *Data_2* rimasto impagato.

All'udienza odierna, fissata nel decreto di convocazione previa abbreviazione dei termini di comparizione a causa della cancellazione dal registro delle imprese della

debitrice in data *Data_3*, è comparsa la ricorrente che insisteva nella domanda mentre la debitrice – raggiunta da rituale notifica presso la casa comunale di *Luogo_1* ai sensi dell'art. 40 comma 8° del CCII in data *Data_4* come da copia analogica acquisita dal ricorrente – non è comparsa né si è costituita.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di parrucchiere per uomo e donna;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere - che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del *Contr*

osservato, infatti, che per la Cassazione "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o

impeditivi o estintivi dei diritti controversi" (Cass. Civ., *Data_5* n. 11309; Cass. Civ. *Data_6*, n. 8769);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma ° lett. b) del CCI, che dagli atti risulta:

- che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

- che il pignoramento mobiliare tentato il *Data_7* ha dato esito negativo;

- che la debitrice è stata cancellata dal registro delle imprese in data *Data_3* ;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di *[...]*

Controparte_2 con sede in *Indirizzo_1* *Luogo_1* (C.F.

PJVA_1)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.sa Federica Colantonio e Curatore la dott.ssa *Controparte_4* (C.F. *CF_1*), con studio in *Lg_2* , professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge *Data_8* [...], n. 78, convertito dalla legge *Data_9*, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno *Data_10* ore 9:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, (salva diversa disposizione) nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di *Lg_2*, *Indirizzo_2*; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il *Data_11*

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio